



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 15/01/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2003, n. 2234

Programma regionale per la realizzazione di impianti solari termici. Approvazione bando regionale diretto alla concessione di contributi in conto capitale.

L'Assessore all'Industria Commercio Artigianato Attività Estrattive ed Energia, Avv. Pietro Lospinuso, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, confermata dal Dirigente del Settore Industria ed Energia, riferisce:

VISTI:

la delibera CIPE 19 novembre 1998 recante "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra" con la quale vengono stabiliti gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra al 2008-2012;

il libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE in data 6 agosto 1999, con il quale si individuano, per ciascuna fonte rinnovabile, gli obiettivi che devono essere conseguiti per ottenere le riduzioni di emissioni di gas serra che la precedente delibera CIPE 19 novembre 1998 assegna alla azione "produzione di energia da fonti rinnovabili";

in particolare che, per la tecnologia solare termica, il libro bianco stima uno sviluppo annuo simile a quello registrato negli ultimi anni sul mercato internazionale, tale da consentire di giungere al 2008-2012 a una superficie di collettori solari installati pari a 3.000.000 mq;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in particolare gli articoli 29, 30 e 31, con i quali sono individuati compiti e funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali in materia di energia, ivi incluse le fonti rinnovabili;

il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. GAB/DEC/160/2001 del 23 novembre 2001, con il quale vengono assegnate al direttore del Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali risorse pari a lire 16.000 milioni per il finanziamento di interventi di promozione di fonti rinnovabili di produzione di energia, con particolare riferimento al settore solare-termico;

Visto il decreto direttoriale n. 972/2001/SIAR/DEC del 21 dicembre 2001, che ha definito e avviato il "Programma solare-termico, bandi regionali" finalizzato all'incentivazione dei sistemi solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura;

Considerato che l'art. 2 dello stesso decreto prevede l'erogazione di risorse da destinare ai soggetti pubblici e privati selezionati dai bandi pubblici emessi dalle regioni e province autonome;

Considerato che l'art. 3 dello stesso decreto prevede che le regioni concorrano al Programma con un cofinanziamento pari al 50%;

TENUTO CONTO:

- che il Ministero dell'Ambiente con il decreto 24 luglio 2002, ha disposto di destinare risorse finanziarie, finalizzate al finanziamento al programma "Solare Termico" installati nelle strutture edilizie e relative pertinenze, poste sul territorio italiano;

- il suddetto Programma prevede contributi pubblici in conto capitale nei confronti di soggetti pubblici e privati individuati a seguito della partecipazione ai bandi predisposti dalle Regioni e Province Autonome;

CONSIDERATO:

- che con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 luglio 2002, "Programma "Solare Termico: bandi regionali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 del 30 settembre 2002, la Regione Puglia è stata ammessa al cofinanziamento statale nella misura di Euro 708.118,75, prevista sul cap. 7082, U.P.B. 1.2.1.4. per l'esercizio finanziario 2001;
- che con legge regionale n. 19 del 25.8.2003 "Assestamento e prima variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003, la Regione Puglia aderisce al cofinanziamento con uno stanziamento di Euro 708.118,75;
- che le risorse finanziarie per l'attuazione del programma regionale "Solare Termico" ammontano pertanto ad Euro 1.416.237,50 comprensive della quota regionale e della partecipazione statale, con la possibilità di un successivo incremento dei fondi statali comunitari e regionali;
- che il programma regionale di intervento, in considerazione della entità delle risorse disponibili, più che ad obiettivi immediati di natura energetica possa contribuire alla promozione della tecnologia Solare termica attraverso un insieme di progetti a carattere esemplare rivolti a tutti i settori pubblico, privato ed imprese;
- Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione del Bando e dei relativi allegati, per la disciplina delle procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici conformemente al sottoprogramma di competenza regionale nell'ambito del programma "Solare Termico" del Ministero dell'Ambiente;

COPERTURA FINANZIARIA:

La spesa è finanziata con lo stanziamento di cui al cap.635010 "Programma tetti fotovoltaici e solare termico quota di competenza statale" risorse vincolate per Euro 708.118,75 del bilancio 2003 e con lo stanziamento di cui al cap.636020 "Programma tetti fotovoltaici e solare termico cofinanziamento regionale" risorse autonome per Euro 708.118,75 del bilancio 2003.

Di impegnare le succitate somme con successivo atto dirigenziale contestualmente all'approvazione delle relative graduatorie dei beneficiari ammessi a contributo;

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4 comma 4 lettera f).

L'Assessore all'Industria Commercio Artigianato Attività Estrattive ed Energia, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Promozione attività Industriali Commercio Artigianato, fiere e mercati, Industria Estrattiva ed Energia;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente del Settore Industria ed Energia;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA:

di approvare la relazione dell'Assessore alla Promozione attività Industriali Commercio Artigianato, fiere e mercati, Industria Estrattiva ed Energia, riportata in narrativa e che qui si intende integralmente confermata;

di approvare il Bando ed i relativi allegati per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti termici, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare mandato al Settore Industria ed Energia di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente;

di demandare al dirigente del Settore Industria ed Energia la relativa adozione di tutti gli atti consequenziali previsti dal Bando e dalla presente deliberazione;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

di pubblicizzare il Bando e i relativi allegati attraverso il sito internet (www.regione.puglia.it) e l'U.R.P. regionale.

E' fatto obbligo al Dirigente responsabile di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa di cui al presente provvedimento.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario Il Presidente

Dr.Romano Donno Dott.Raffaele Fitto

BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI

Art.1

(Finalità e dotazione finanziaria)

I. Il presente bando disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo pubblico in conto capitale, nella misura massima del 30% del costo d'investimento ammesso - IVA esclusa - per la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura.

II. Il contributo pubblico è a valere sulle risorse economiche complessive pari a Euro. 1.373.750,37 (statale e regionale), al netto della quota riservata alle spese generali, verifiche e monitoraggio pari ad Euro. 42.487,13

La risorsa destinata all'incentivazione degli interventi di cui al presente bando è suddivisa in parti uguali ai seguenti gruppi:

Euro. 686.875,19 al gruppo "A" (impianti con superficie captante inferiore a 20 mq.)

Euro. 686.875,19 al gruppo "B" (impianti con superficie captante superiore a 20 mq.)

Art.2

(Interventi ammissibili)

I. Possono essere ammessi al contributo pubblico esclusivamente gli interventi d'installazione di impianti solari termici, i cui moduli costituiscano parte degli elementi costruttivi fissi di strutture edilizie o siano

installati su complessi edilizi e relative pertinenze, situati nel territorio della Regione Puglia.

II. Sono ammissibili gli impianti con orientamento dei collettori verso il quadrante Sud, con le seguenti precisazioni:

- nel caso di installazioni su tetto a falda, al fine di rispettare i criteri di corretto inserimento architettonico, non sono ammesse installazioni di collettori solari con orientamenti e inclinazioni diversi da quelle della falda orientata verso il quadrante Sud;

- nel caso di installazione su tetti e/o superfici piane i collettori solari devono essere orientati a Sud con una tolleranza massima pari a $\pm 10^\circ$.

- Per impianti destinati ad edifici situati nei centri storici non sono ammessi boiler montati a vista sul tetto, ma essi vanno opportunamente occultati o inseriti all'interno dell'edificio.

III. Per quanto riguarda gli aspetti impiantistici, le prestazioni attese, il collaudo e le garanzie, gli interventi devono essere conformi alla "Specificata tecnica" di cui all'allegato D.

IV. Sono ammissibili esclusivamente gli interventi avviati successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

V. Sono ammissibili esclusivamente interventi che comportino una spesa globale, IVA esclusa, compresa tra 2.500 Euro e 150.000Euro.

VI. L'edificio cui si riferisce l'impianto deve essere integralmente realizzato e in regola con la normativa urbanistica vigente.

Fermo restando quanto previsto dalla specifica tecnica, i collettori solari e le relative prestazioni devono essere garantiti dal produttore per almeno 5 anni. L'intero impianto e la relativa prestazione di funzionamento devono essere garantite per almeno due anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto

Art. 3

(Requisiti soggettivi e obblighi del richiedente)

I. Possono formulare domanda di contributo tutti i soggetti pubblici e privati, in qualità di proprietari o titolari di diverso diritto reale o di godimento sulla struttura edilizia cui si riferisce l'intervento.

II. Il richiedente, per un periodo non inferiore a 10 anni, a far data dalla messa in esercizio dell'impianto, deve effettuare una corretta manutenzione dell'impianto assicurandone le migliori condizioni di esercizio e impegnandosi a non asportarlo o disattivarlo, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto stesso, alle persone e alle cose circostanti.

III. Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all'immobile rispetto al quale l'impianto è funzionale, l'avente causa deve impegnarsi con atto scritto a mantenere l'impianto per la durata prevista ai sensi del comma precedente. L'alienante o il concedente o comunque il beneficiario del contributo, entro il termine di tre mesi dalla formalizzazione dell'atto che determina la cessazione del diritto di godimento, provvederà a trasmettere al Settore Industria ed Energia l'atto da cui risulti il suddetto impegno.

Art. 4

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

Le domande, debitamente sottoscritte nei modi stabiliti dalle leggi vigenti e, a pena di inammissibilità, redatte in conformità al modello di cui all'allegato A, corredate dalla documentazione di cui al successivo articolo 5, dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

Regione Puglia

Assessorato Industria Commercio Artigianato Attività Estrattive ed Energia

Le domande e tutta la documentazione allegata devono essere inviate in originale e in copia semplice. Le domande presentate dai soggetti privati dovranno essere in bollo, così come previsto dalla vigente disciplina dell'imposta di bollo.

II. Le domande dovranno essere presentate alla Regione a partire dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ed inoltrate pena l'esclusione entro e non oltre sessanta giorni a partire dal giorno successivo alla suddetta data di pubblicazione.

III. Le domande devono essere inviate, a pena di inammissibilità, esclusivamente per posta in busta raccomandata con avviso di ricevimento. Per la data di presentazione farà fede il timbro di spedizione dell'ufficio postale.

IV. Ogni busta contenente la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, deve riferirsi ad un solo impianto e deve riportare la dicitura "Domanda di contributo per impianto solare termico".

Art. 5

(Documentazione da allegare alla domanda di contributo)

I. Alla domanda di contributo deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione, completa in tutte le sue parti:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conforme al modello di cui all'allegato B, sottoscritta dal richiedente ed attestante:

- la titolarità del diritto di proprietà o del diverso diritto reale o di godimento;
- che la struttura è integralmente realizzata e non è gravata da servitù in contrasto con l'installazione dell'impianto;
- (solo per le imprese) se negli ultimi tre anni ha ottenuto aiuti rientranti nel regime "de minimis"; in caso positivo il richiedente dovrà allegare apposita relazione dettagliata;

b) una scheda tecnica, conforme al modello di cui all'allegato C al presente bando e sottoscritta dal richiedente e dall'installatore o dal progettista, a pena di esclusione.

Art. 6

(Costi ammissibili)

I. Le spese ammissibili - IVA esclusa - sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:

- progettazione, direzione dei lavori, collaudo degli impianti;
- fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
- installazione e posa in opera degli impianti;
- eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti.

II. Ai fini dell'erogazione del contributo, le suddette spese devono essere documentate e riferirsi ad interventi avviati successivamente alla presentazione della domanda.

Per quanto attiene alle spese si precisa che non verranno riconosciute quelle previste all'acquisto di materiali usati, di consumo o parti di ricambio.

Art. 7

(Entità del contributo)

I. Gli interventi approvati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sono incentivati con un contributo in conto capitale, nella misura massima del 30% del costo di investimento ammesso, IVA esclusa, ai sensi del comma seguente.

- II. Al fine della concessione del contributo, l'investimento finanziabile è determinato come segue:
- A. per la realizzazione di ogni intervento con producibilità media annua inferiore a 10.000 kWh/anno, il costo massimo d'investimento (al netto dell'IVA) è fissato in 1,2 Euro/kWh/anno;
- B. per gli impianti con producibilità superiore, il costo unitario massimo (al netto dell'IVA) per kWh/anno è quello derivante dall'applicazione della seguente formula:

$$[0.6 + (6000 / E)]$$

dove: C è il costo unitario massimo riconosciuto, espresso in Euro/kWh;
E è l'energia producibile su base annua, espressa in kWh.

$I_r \times S \times r_p$

—————
3.6

C x E

energia media annua producibile dai pannelli (in uscita dalla superficie captante);
irraggiamento medio annuo sul piano dei moduli [MJ/m²], che deve essere calcolato sulla base dei valori di dell'irraggiamento globale annuo dedotti dalla pubblicazione " La radiazione Solare globale al suolo in Italia" a cura dell'ENEA o dalla norma UNI 10349 e 8477/1;
superficie totale utile dei moduli [m²];
rendimento dei moduli, che deve essere calcolato sulla curva di rendimento dei moduli, in corrispondenza dei seguenti valori di EuroT /I sull'asse delle ascisse:
0.04 per collettori vetrati o sottovuoto;
0.015 per collettori non vetrati.

Art. 8
(Modalità procedurali)

- I. L'istruttoria si articola nelle seguenti fasi:
1. selezione delle domande per le quali sussiste effettiva copertura finanziaria;
 2. individuazione delle domande per le quali difettano le risorse finanziarie;
 3. richiesta e verifica del progetto, nei casi di domande selezionate relative ad impianti costituiti da moduli aventi totale superficie captante (utile) totale superiore a 20 m² (di seguito denominata superficie);
 4. relativamente ad impianti costituiti da moduli aventi totale superficie captante (utile) totale superiore a 20 m² il Settore Industria ed Energia potrà avvalersi di un apposito nucleo di valutazione all'uopo istituito con determina dirigenziale, gli oneri saranno a carico del 3% previsto per le spese generali, verifiche, sopralluoghi e monitoraggio;
 5. esame della documentazione amministrativa e tecnica relativa alla realizzazione dell'intervento ed eventuale sopralluogo.

Art. 9
(Selezione delle domande)

- I. L'esame delle domande sarà effettuato dalla Struttura Operativa del Settore regionale "Industria ed Energia".
- II. Le domande saranno ordinate cronologicamente, nell'ambito di gruppi, ciascuno dei quali costituito

esclusivamente da domande inviate nello stesso giorno. Le domande all'interno di ogni gruppo saranno ordinate, sulla base del cognome del richiedente firmatario della domanda, per ordine alfabetico a partire dalla lettera che sarà estratta a sorte dai dipendenti del Settore dal 10° giorno dell'invio delle domande.

III. Le domande di contributo presentate in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti art. 4 e 5 saranno escluse.

IV. Il Settore provvederà ad istruire le domande e ad approvare più graduatorie di quelle ammissibili a contributo fino ad esaurimento dei fondi disponibili. All'ultima richiesta idonea e ammissibile sarà concesso il residuo della somma stanziata, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento.

V. Le graduatorie saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet: www.regione.puglia.it. La pubblicazione potrà avvenire, anche prima della chiusura del bando, non appena sia stato istruito un numero di domande tali da comportare l'esaurimento dei fondi disponibili.

VI. Le altre domande idonee, per le quali difettino le risorse finanziarie, saranno ordinate in un elenco a parte che sarà pubblicato esclusivamente sul B.U.R. e reperibile sul sito Internet della Regione Puglia.

VII. Le domande ammesse a finanziamento saranno suddivise nei seguenti due gruppi:

nel gruppo A saranno riunite le domande relative ad impianti costituiti da moduli aventi superficie totale inferiore o uguale a 20 m² (di seguito "impianti con superficie captante inferiore o uguale a 20 m²");

nel gruppo B saranno riunite le domande relative ad impianti costituiti da moduli aventi superficie totale superiore a 20 m² (di seguito "impianti con superficie captante superiore a 20 m²").

Art. 10

(Richiesta e verifica dei progetti nei casi di impianti con superficie captante superiore a 20 m²).

I. Il richiedente, titolare di domanda relativa ad impianto costituito da moduli aventi superficie totale superiore a 20 m², entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, a pena di esclusione, deve presentare al Settore il progetto dell'impianto redatto conformemente allo schema di cui all'allegato E. La scheda tecnica deve essere corredata di almeno due fotografie, di cui una che ritragga l'area di posa dei moduli e l'altra scattata dall'area di posa orientando l'obiettivo nella direzione di esposizione degli stessi (dalla quale si rilevi l'eventuale presenza / assenza di fattori di ombreggiamento). Il progetto deve essere sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, recante altresì l'apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione.

II. Il Settore provvederà a valutare il progetto dell'impianto e ad accertarne la rispondenza con quanto specificato nella scheda tecnica allegata alla domanda. Nel caso in cui il progetto presenti variazioni rispetto a quanto specificato nella scheda tecnica allegata alla domanda, dovrà essere ricalcolata la producibilità dell'impianto nella nuova configurazione e dovranno essere evidenziate le motivazioni della nuova scelta. Queste variazioni non potranno comunque comportare aumenti del contributo richiesto originariamente con la domanda. Viceversa, nel caso in cui comportino una riduzione della spesa prevista, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.

III. Il Settore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o ulteriori verifiche di progetto, qualora lo ritenga necessario. Le stesse dovranno essere inviate entro i termini stabiliti nella richiesta di integrazioni.

IV. Per gli interventi che avranno superato la fase di verifica del progetto sarà richiesto di procedere alla realizzazione dell'impianto e di produrre la relativa documentazione tecnico-amministrativa, entro i termini di cui al successivo art. 11, comma II.

V. Gli interventi che non avranno superato la fase di verifica del progetto non avranno diritto al finanziamento e saranno esclusi dalla graduatoria.

Art. 11

(Tempi di realizzazione degli interventi)

I. Per gli impianti con superficie captante inferiore o uguale a 20 m², l'ultimazione dei lavori e l'invio della documentazione completa, prevista dal successivo art.13, dovranno essere effettuati, a pena di revoca del contributo, entro il termine di 90 giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda.

II. Per gli impianti con superficie captante superiore a 20 m², il termine di 120 giorni per la realizzazione e l'invio della documentazione completa decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica del progetto di cui all'articolo precedente.

III. In casi eccezionali e indipendenti dalla volontà del richiedente, debitamente motivati, possono essere concesse proroghe del termine per la conclusione dei lavori. A pena di inammissibilità, le richieste di proroga dovranno essere presentate prima della scadenza dei termini fissati.

IV. Non costituisce motivo di proroga la mancata o incompleta realizzazione delle strutture edilizie interessate dall'intervento.

Art. 12

(Varianti in corso d'opera)

I. L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera, debitamente sottoscritta e motivata e corredata da relazione di calcolo che evidenzia la producibilità dell'impianto nella nuova configurazione, dovrà essere presentata al Settore a mano o a mezzo posta.

II. Il Settore, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, provvederà a comunicarne l'esito. Decorso inutilmente questo termine, la variante dovrà intendersi accolta.

III. Le varianti non potranno, comunque, comportare aumenti del contributo richiesto originariamente con la domanda. Viceversa, nel caso in cui comportino una riduzione della spesa prevista, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.

Art. 13

(Procedure per l'erogazione del contributo)

I. L'erogazione del contributo sarà effettuata in unica soluzione, a lavori ultimati, previa presentazione della seguente documentazione:

a. dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90, sottoscritta dall'installatore. Questa dichiarazione è necessaria e sufficiente per gli impianti con superficie di captazione inferiore o uguali a 20 m²; per superfici maggiori di 20 m² è necessario anche il collaudo, redatto secondo la normativa vigente da parte di un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia;

b. certificazione ai sensi del "Regolamento di garanzia per la installazione di sistemi solari termici di cui allegato "F" rilasciate da imprese abilitate e/o da associazioni riconosciute nel territorio nazionale;

c. dichiarazione sostitutiva di atto notorietà nella quale il richiedente attesti:

- la spesa sostenuta per la realizzazione dell'impianto; alla dichiarazione deve essere allegata copia della documentazione di spesa relativa ai costi sostenuti (copia delle fatture quietanzate o di altra documentazione necessaria per la verifica relativa allo stato ed ai fatti dichiarati in progetto); in particolare, deve essere distinto l'ammontare relativo alla posa in opera da quello relativo alla fornitura delle merci ed eventuali altri costi;

- che l'impianto realizzato è conforme alla documentazione tecnica approvata;

- che per la realizzazione dell'impianto non ha percepito o richiesto altri contributi nazionali o comunitari in conto capitale e che, comunque, non ha percepito né richiesto altre agevolazioni sulla percentuale di investimento coperta da contributo;

- che non sussistono contratti di locazione finanziaria (leasing) relativi all'impianto;
- che sono stati conseguiti gli eventuali provvedimenti autorizzatori richiesti (indicare gli estremi);
- (nel caso di imprese) se negli ultimi tre anni ha ottenuto aiuti rientranti nel regime "de minimis"; in caso positivo il richiedente dovrà allegare apposita relazione dettagliata;
- fotografie relative all'intervento realizzato.

II. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere, prima dell'erogazione del contributo, alle verifiche di cui all'art. 15.

III. Nel caso in cui il beneficiario documenti di aver sostenuto spese in misura inferiore a quelle riconosciute ammissibili, il contributo sarà ridotto proporzionalmente mentre, in caso di aumento delle spese, l'incentivo non potrà essere proporzionalmente maggiorato rispetto all'impegno di spesa assunto dalla Regione.

Art.14

(De Minimis)

I. Ai sensi della normativa comunitaria in materia di concorrenza, alle imprese che partecipano al bando si applica la disciplina "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis") in G.U.C.E. L. 10 del 13 gennaio 2001, che prevede il divieto di cumulo con qualsiasi altro contributo pubblico non autorizzato dall'U.E. eccedente l'importo massimo di 100.000 Euro per un periodo di tre anni a decorrere dal primo aiuto "de minimis".

II. L'impresa richiedente, con dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda, comunica se negli ultimi tre anni ha ricevuto eventuali altri aiuti de minimis e, in caso positivo, rende relazione dettagliata.

III. Il contributo, costituente nuovo aiuto de minimis, può essere concesso soltanto se non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis, concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di cui al primo comma.

Art. 15

(Verifiche e monitoraggio)

I. La Regione si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione delle opere, la loro conformità alla scheda tecnica o al progetto presentato, nonché il rispetto dei tempi fissati per la realizzazione dell'intervento e quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del contributo. A tal fine, possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco dei 10 anni successivi alla realizzazione dell'impianto.

II. Al fine di consentire l'attività di raccolta dati, l'analisi delle prestazioni e il monitoraggio dell'iniziativa, il soggetto richiedente si impegna a consentire il libero accesso all'impianto al personale della Regione Puglia o a soggetti dalla stessa delegati.

Art. 16

(Decadenza e revoca del contributo)

I. I mancato invio della documentazione prevista dagli articoli 10 e 13 entro i termini fissati agli articoli 10 e 11 comportano l'esclusione della domanda dalla graduatoria e la revoca del contributo.

II. Si procede altresì alla revoca del contributo previsto e al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall'erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire, nei seguenti casi:

- mancato rispetto degli adempimenti normativi;
- sostanziale e ingiustificata difformità tra progetto presentato e opera realizzata;
- rimozione, disattivazione, mancata o inadeguata manutenzione dell'impianto prima della scadenza dei

10 anni dalla data di realizzazione dell'impianto;

- mancato rispetto della specifica tecnica di cui all'allegato D in fase di realizzazione dell'opera;
- in ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo.

Gli interessati al presente Bando possono ottenere informazioni tramite la corrispondenza in generale, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti con:

Dirigente del Settore Industria ed Energia: Dott.. Raffaele MATERA

(Fax080/5405960) E-mail: settoreindustria@regionepuglia.it

Responsabile del procedimento: Per.Ind. Francesco DE GRANDI

(Fax. 080/5405960) E-mail personale: degrandincentivi@virgilio.it

I Funzionari Istruttori:

Per.Ind. Felice MICCOLIS(Tel. 080/5406945)E-mail: felicemiccolis@vodafone.it

Sig. Michele Valeriano (Tel. 080.540.6940)

Sig. Vincenzo Scaramuzzi (tel. 080.540.6948)